

<b>TABELLA BS.5. (segue) - ANALISI ECONOMICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA (In milioni di euro)</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>9.685</b>	<b>4.583</b>	<b>5.330</b>	<b>5.389</b>	<b>7.955</b>
- Ricapitalizzazione della società Fincantieri e Finmare	18	18	18	18	0
- Erogazione prestiti in favore della Grecia	0	0	3.909	4.967	1.132
- Oneri derivanti da garanzie Stato per leggi				79	79
- Somme destinate alla sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da banche italiane	0	4.050	0	0	0
- Conferimenti a banche, fondi e organismi internazionali	0	0	2	20	10
- Oneri derivanti da garanzie di cambio	79	79	219		0
- Poligrafico e Zecca Stato	33	33	33	33	33
- Fondo rotativo imprese	198	196	112	269	280
- Fondo rotativo finanz. misure riduzione immissione gas	200	200	0	0	0
- Anticipazioni alle regioni piani di rientro materia sanitaria	9.100	0	1.000	0	134
- Aumento capitale sociale ferr. Calabria, Lucane e del Sud Est	30	0	0	0	0
- Fondo ricapitalizzazione fondazioni lirico-sinfoniche	20	0	0	0	0
- Sottoscrizione capitale del MES				0	5.732
- Altri	7	7	38	3	555
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>63.007</b>	<b>58.914</b>	<b>52.283</b>	<b>48.502</b>	<b>45.653</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>535.522</b>	<b>539.841</b>	<b>526.945</b>	<b>520.821</b>	<b>535.004</b>

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento agli impegni di spesa in conto capitale, il citato decremento di -2.667 milioni deriva da:

- minori impegni concernenti gli altri trasferimenti in conto capitale (-5.822 milioni, pari a -48,1%), relativi, in particolare, al Fondo sviluppo e coesione, ex Fas (-4.113 milioni) e a somme destinate alle Regioni per i ripiani in materia sanitaria (-1.279 milioni);
- minori impegni per investimenti fissi lordi (-719 milioni), riferiti in particolare alle spese di difesa per l'acquisto di beni militari di uso civile (-870 milioni);
- maggiori impegni per acquisizione di attività finanziarie (+2.525 milioni, pari al +46,8%), imputabili esclusivamente alla contribuzione per la sottoscrizione del capitale del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), istituito con legge n. 116/2012. L'impegno per l'Italia è pari complessivamente a 14.300 milioni, di cui 5.732 milioni per l'anno 2012. La riduzione più significativa concerne il programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 67/2010 (3.929 milioni nel 2010, 4.967 milioni nel 2011, 1.132 milioni nel 2012);
- maggiori impegni per contributi agli investimenti ad imprese, comprese le società di servizi pubblici, (+937 milioni). Le voci di bilancio principalmente interessate sono minori impegni per i trasferimenti a favore delle Ferrovie dello Stato (+425 milioni), il fondo per la competitività e lo sviluppo (+511 milioni) e il fondo per la sicurezza sul lavoro (+454 milioni), compensati da riduzioni per voci di spesa di minore importo;
- maggiori impegni per contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche per (+363 milioni), imputabili alle amministrazioni locali e parzialmente compensati dal decremento degli enti di previdenza e di assistenza sociale e delle Amministrazioni centrali.

Nello specifico, l'aumento degli impegni registrato nei confronti delle Amministrazioni locali (+680 milioni), è attribuibile alle Regioni (+358 milioni), con particolare riferimento alle intese istituzionali di programma, e agli Enti locali (+334 milioni), in relazione al ripiano del conto sospesi per anticipazioni di tesoreria (+760 milioni), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, in parte compensato dalla contrazione del fondo federalismo amministrativo (-275 milioni) e da altre voci di minore importo. Riguardo gli Enti di previdenza e assistenza sociale, i minori impegni (-77 milioni) sono attribuibili esclusivamente al fondo occupazione Inps, mentre con riferimento alle Amministrazioni centrali (-240 milioni), la contrazione è ascrivibile all'Anas;

- i trasferimenti alle famiglie e all'estero presentano scostamenti di scarso rilievo.

**TABELLA BS.6. - BILANCIO DELLO STATO - ANALISI PER SETTORI DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI**  
(in milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>A) AGRICOLTURA</b>	<b>1.158</b>	<b>934</b>	<b>780</b>	<b>604</b>	<b>729</b>
Agricoltura	1.150	879	766	597	714
di cui per:					
- opere dirette	327	299	503	344	107
- trasferimenti	809	581	263	254	608
Silvicoltura	0	0	2	1	0
di cui per:					
- opere dirette	0	0	0	1	0
- trasferimenti	0	0	2	0	0
Pesca e caccia	8	55	12	5	15
di cui per:					
- opere dirette	1	47	2	0	2
- trasferimenti	7	8	10	5	13
<b>B) INDUSTRIA</b>	<b>11.463</b>	<b>11.792</b>	<b>9.130</b>	<b>8.776</b>	<b>9.407</b>
Crediti produttivi	296	293	349	366	358
- Apporti al capitale sociale:	0	0	0	0	0
a) delle ferrovie	0	0	0	0	0
b) delle poste	0	0	0	0	0
c) del Coni	0	0	0	0	0
- Partecipazioni e conferimenti a Banche ed organismi internazionali	0	0	0	0	0
- Sottoscrizione capitale del MES (1)	0	0	0	0	0
- Ricapitalizzazione della Società FINCANTIERI (1)	18	18	18	18	0
- Oneri derivanti da garanzie di cambio (1)	79	79	219	79	79
- SIMEST: Fondo estero	0	0	0	0	0
- SACE	0	0	0	0	0
- Fondo rotativo imprese	199	196	112	269	279
1.- I.M.I.:	75	811	223	223	120
a) Fondo agevolazione ricerca	75	811	223	223	120
2.- Mediocredito centrale	53	63	50	8	8
a) Fondo per il finanziamento alle esportazioni con pagamento differito	53	63	50	8	8
3.- Programma FREMM	155	415	510	510	435
4.- Artigianato	15	5	0	0	5
5.- Fondo innovazione tecnologica	0	0	0	0	0
6.- Fondo rotazione politiche comunitarie	8.660	6.976	5.398	5.399	5.628
7.- ENEL-PP.SS.: Ammortamento mutui contratti per nuovi investimenti	0	0	0	0	0
8- Attuazione interventi previsti dalla L. 219/81	70	70	110	0	0
9.- Realizzazione di mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale	175	163	185	93	87
10.- SIMEST	124	84	27	14	163
11.- Turismo e spettacolo	0	0	0	0	0
12.- Interventi agevolativi alle imprese industriali	1.662	1.759	1.759	1.885	1.818
13.- Fondo per la competitività e lo sviluppo	122	1.072	442	209	720
14.- Mutui GEPI	0	0	0	0	0
15.- Interventi minori	55	81	77	70	65
<b>C) TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>	<b>10.300</b>	<b>9.803</b>	<b>4.907</b>	<b>5.037</b>	<b>4.958</b>
A) Trasporti su strada	3.963	1.871	654	1.161	864
di cui per:					
- opere dirette	67	167	12	13	10
- trasferimenti	3.896	1.703	641	1.148	854
- crediti produttivi	0	0	0	0	0
B) Trasporti su rotaia	5.604	7.098	3.652	3.275	3.454
di cui per:					
- opere dirette	30	0	0	0	0
- trasferimenti	5.574	7.098	3.652	3.275	3.454

(1) Crediti produttivi.

**TABELLA BS.6. (segue) - BILANCIO DELLO STATO - ANALISI PER SETTORI DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI**  
(in milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012
C) Trasporti aerei	59	79	58	54	42
di cui per:					
- opere dirette	0	0	0	0	0
- trasferimenti	59	79	58	54	42
- crediti produttivi	0	0	0	0	0
D) Trasporti per vie d'acqua	437	576	371	392	428
di cui per:					
- opere dirette	95	51	43	52	47
- trasferimenti	342	524	327	340	382
E) Comunicazioni	237	180	174	155	170
di cui per:					
- opere dirette	27	13	2	1	22
- trasferimenti	211	167	172	154	148
<b>D) SERVIZI GENERALI DELLE P.A.</b>	<b>12.413</b>	<b>18.070</b>	<b>12.143</b>	<b>18.689</b>	<b>16.339</b>
A) Organi esecutivi	1.782	7.692	5.215	5.799	9.148
di cui per:					
- opere dirette	242	315	515	413	417
- trasferimenti	1.540	3.327	771	419	1.425
- crediti produttivi	0	4.050	3.930	4.967	7.305
di cui sottoscrizione strumenti finanziari	0	4.050	1	0	0
di cui prestiti Grecia	0	0	3.929	4.967	1.132
di cui prestiti MES	0	0	0	0	5.732
B) Trasferimenti a carattere generale tra diverse amministrazioni	8.106	9.188	4.443	10.206	4.500
di cui cartolarizzazione immobili	0	0	0	0	0
di cui: rimborso IVA autovetture	3.450	750	0	0	0
di cui: rimborso IVA ultradecennali	0	823	0	0	0
di cui: rimborso spese ai concessionari	0	0	0	0	0
C) Ricerca di base	2.288	745	2.052	2.218	2.195
D) Aiuti economici internazionali	237	445	434	466	497
di cui per:					
- opere dirette	0	0	0	0	0
- trasferimenti	237	445	434	466	496
- crediti produttivi	0	0	0	0	0
<b>E) OPERE IGIENICHE E SANITARIE</b>	<b>1.611</b>	<b>1.134</b>	<b>665</b>	<b>631</b>	<b>760</b>
protezione dell'ambiente					
di cui per:					
- opere dirette	596	228	137	93	104
- trasferimenti	1.015	906	527	538	656
<b>F) RICERCA SCIENTIFICA</b>	<b>1.949</b>	<b>1.663</b>	<b>970</b>	<b>736</b>	<b>234</b>
di cui per:					
- opere dirette	2	3	0	0	3
- trasferimenti	1.927	1.660	970	736	231
- crediti produttivi	20	0	0	0	0
<b>G) ABITAZIONI, ASSETTO TERRITORIALE</b>	<b>2.528</b>	<b>885</b>	<b>5.205</b>	<b>4.390</b>	<b>3.580</b>
Sviluppo delle abitazioni	120	164	87	140	86
di cui per:					
- opere dirette	4	80	0	0	0
- trasferimenti	116	84	87	140	86
Assetto territoriale	2.141	545	5.025	4.142	3.386
di cui per:					
- opere dirette	26	27	1.251	225	255
- trasferimenti	2.115	518	3.774	3.917	3.132
Approvvigionamento idrico	267	176	92	108	107
di cui per:					
- opere dirette	2	4	28	12	33
- trasferimenti	265	172	64	96	74

**TABELLA BS.6. (segue) - BILANCIO DELLO STATO - ANALISI PER SETTORI DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI**  
(in milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>H) ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO</b>	<b>797</b>	<b>840</b>	<b>620</b>	<b>644</b>	<b>686</b>
Attività ricreative	319	222	206	197	201
di cui per:					
- opere dirette	0	0	0	0	0
- trasferimenti	319	222	206	197	201
- crediti produttivi	0	0	0	0	0
Attività culturali	424	457	379	438	474
di cui per:					
- opere dirette	142	181	132	175	124
- trasferimenti	282	277	247	263	350
- crediti produttivi	20	0	0	0	0
Servizi di culto	8	0	1	0	1
di cui per:					
- opere dirette	1	0	0	0	0
- trasferimenti	7	0	1	0	1
Altre attività ricreative e culturali	46	161	34	8	10
di cui per:					
- opere dirette	45	26	33	8	9
- trasferimenti	1	135	1	1	1
<b>I) SANITA'</b>	<b>9.917</b>	<b>1.269</b>	<b>4.265</b>	<b>859</b>	<b>1.713</b>
- opere dirette	27	33	31	49	51
- trasferimenti	790	1.235	3.234	809	1.528
- crediti produttivi (anticipazioni alle regioni piano di rientro in materia sanitaria)	9.100	0	1.000	0	134
<b>L) DIFESA</b>	<b>3.416</b>	<b>3.027</b>	<b>3.174</b>	<b>3.499</b>	<b>2.618</b>
Difesa militare	3.199	2.908	3.056	3.370	2.509
di cui per:					
- opere dirette	3.199	2.908	3.056	3.370	2.509
- trasferimenti	0	0	0	0	0
Difesa civile	152	2	34	60	28
di cui per:					
- opere dirette	2	2	2	8	0
- trasferimenti	150	0	30	50	28
- crediti produttivi	0	0	2	2	0
Ricerca sviluppo per la difesa	65	117	84	69	81
di cui per:					
- opere dirette	65	117	84	69	81
- trasferimenti	0	0	0	0	0
<b>M) PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>	<b>3.318</b>	<b>3.318</b>	<b>2.419</b>
di cui per:					
- opere dirette	31	58	0	0	0
- trasferimenti	2.414	2.387	3.318	3.318	2.419
- crediti produttivi	0	0	0	0	0
<b>N) ALTRE OPERE ED INTERVENTI</b>	<b>5.010</b>	<b>7.051</b>	<b>7.105</b>	<b>1.320</b>	<b>2.209</b>
di cui per:					
- opere dirette	2.166	2.487	1.495	861	1.259
- trasferimenti	2.595	4.324	5.560	404	792
- crediti produttivi	249	240	50	55	158
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>63.007</b>	<b>58.914</b>	<b>52.283</b>	<b>48.502</b>	<b>45.653</b>

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

## **VIII.2. I BILANCI DELLE PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE**

### **VIII.2.1. La finanza degli enti locali e il sistema normativo di attribuzione dei trasferimenti erariali e delle entrate da federalismo fiscale municipale**

Nel corso dell'anno 2012 sono state emanate molteplici disposizioni normative che hanno apportato sostanziali modifiche all'assetto del sistema di finanza locale, con particolare riferimento ai trasferimenti erariali agli enti locali, i quali hanno rappresentato, nel corso degli ultimi decenni, una significativa componente delle complessive risorse finanziarie a disposizione di tali enti<sup>1</sup>. Il quadro informativo che si fornisce parte dall'impianto già predisposto per le precedenti edizioni di questo rapporto e viene aggiornato per gli ulteriori aspetti intervenuti nell'anno di riferimento.

#### **La finanza degli enti locali nel contesto della riforma del federalismo fiscale e delle attribuzioni di entrata da imposta immobiliare sugli immobili (IMU)**

Le modifiche normative operate in ordine alla finanza degli enti locali trovano fondamento nei principi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V, della parte seconda, della Costituzione che ha rimodellato la competenza ad esercitare le funzioni pubbliche da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli enti stessi nella prospettiva del federalismo fiscale.

In tale contesto, con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", sono stati successivamente definiti molti aspetti di cornice per l'attuazione del federalismo fiscale. Tra i principi introdotti dalla predetta legge di delega si evidenzia, tra l'altro:

- il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- la previsione della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento relativo alle spese riconducibili alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi, dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e degli stanziamenti per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione;
- le finalità perequative nella ripartizione delle risorse di finanziamento, con l'istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, il primo dei quali a favore

<sup>1</sup> Delle tipologie ed ammontare dei trasferimenti erariali nel corso degli anni sono state fornite informazioni di dettaglio nelle precedenti edizioni della RGE.

- dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato sostenuto dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte;
- la premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nonché nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Al fine di dare piena attuazione alla riforma prospettata, è stata costituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i cui compiti si estrinsecano, tra l'altro, nella verifica dello stato di attuazione della riforma, riferendo dell'esito della stessa, ogni sei mesi alle Camere, sino alla conclusione della fase transitoria.

La predetta Commissione si è avvalsa dell'operato della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), composta da rappresentanti tecnici ed esperti dello Stato, nonché di comuni e province, città metropolitane e regioni, che ha svolto molti lavori in sede tecnica per l'elaborazione di elementi conoscitivi ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma di federalismo fiscale, avvalendosi, a tal fine, anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti, in applicazione dell'articolo 4 del D.P.C.M. del 3 luglio 2009.

Va ricordato, preliminarmente, che nel corso dell'anno 2010 sono stati emanati tre provvedimenti di attuazione della citata legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale:

- il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante: "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale";
- il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante: "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province".

Successivamente, nel corso dell'anno 2011, sono stati emanati cinque ulteriori decreti attuativi, quali:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario";

- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (decreto legislativo sulle risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Va ora sottolineato che le disposizioni sul federalismo fiscale municipale introdotte dal citato decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” hanno avuto impatto, in particolare, sul finanziamento delle funzioni dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e sulla struttura delle entrate degli enti locali.

La riforma per il finanziamento dei comuni è stata prevista in una prima fase transitoria in un arco temporale comprendente il triennio 2011-2013 attraverso la soppressione della prevalenza dei trasferimenti statali e la contestuale devoluzione ai comuni del gettito o di quote di gettito della fiscalità immobiliare derivante da tributi relativi al comparto immobiliare (imposta di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari con esclusione del reddito agrario, imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti); la riforma ha altresì previsto l’attribuzione ai comuni anche di risorse a titolo di compartecipazione al gettito dell’Iva.

Le imposte devolute sono andate ad alimentare un Fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità immobiliare. La durata di tale fondo è stata stabilita in tre anni e, comunque, sino alla data di attivazione del Fondo perequativo di cui all’articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

In una seconda fase, a regime a decorrere dall’anno 2014, è stata prevista l’introduzione nell’ordinamento fiscale dell’imposta municipale propria (IMU) in modo da sostituire, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati nonché l’imposta comunale sugli immobili. L’applicazione dell’IMU è stata poi anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014 e, quindi, posta a regime dall’anno 2015, estendendo la base imponibile alla tassazione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze (in applicazione dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Nell’ambito delle complessive disposizioni di riforma è stato anche previsto:

- la possibilità - per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città

d'arte - di istituire l'imposta di soggiorno (art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011) il cui gettito è da destinare al finanziamento di interventi nel settore turistico, ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali<sup>2</sup>. L'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha, successivamente, integrato la disciplina sull'imposta di soggiorno prevedendo, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori, la possibilità di istituire - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni - in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. Il gettito del predetto tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- la graduale cessazione, a decorrere dall'anno 2011, della sospensione del potere dei comuni di istituire, ovvero di aumentare nel caso sia stata già istituita, l'addizionale Irpef, ciò che è avvenuto in una prima fase con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e successivamente con l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 facendo salve le deliberazioni dei comuni adottate in vigore del predetto articolo.
- la revisione dell'imposta di scopo (art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011). La disciplina all'imposta di scopo è stata, in particolare, modificata nel corso dell'anno 2012, dall'art. 4, comma 1-quater, lett. a) e b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Le correzioni apportate hanno previsto - a decorrere dall'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni, che l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. A tal fine il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni previste per l'imposta di scopo dall'articolo a, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (la legge finanziaria per l'anno 2007);
- l'incentivazione della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, con l'incremento dal 50% al

<sup>2</sup>In dettaglio, l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venga dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

100%, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (in applicazione dell'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), della quota da assegnare ai comuni del gettito derivante da tale attività.

Nel corso dell'anno 2012 è stata quindi emanata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

Tale provvedimento, la cui applicazione si estende anche agli enti locali, impone agli stessi di assicurare l'equilibrio dei relativi bilanci ed il concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico, disponendo anche in ordine al ricorso all'indebitamento dei predetti enti. L'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute decorre dal 1° gennaio 2014.

### **I trasferimenti erariali agli Enti Locali e le entrate da federalismo fiscale municipale**

Si premette che, per l'anno 2012, la disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore della generalità delle province nonché dei comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale, è sancita dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44. Tale disposizione ha confermato la normativa già prevista il precedente anno e recata dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 2, comma 45, della legge del 26 febbraio 2011, n. 10.

In effetti, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie a comuni e province, molte delle disposizioni che hanno avuto effetto nell'anno 2012 e che riguardano i comuni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario sono state previste, in applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre per le province ulteriori disposizioni normative sono contenute nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

In proposito è utile rammentare come già nel corso dell'anno 2011 siano intervenute, con l'emanazione del citato decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, specifiche e sostanziali modifiche al sistema di finanziamento dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sulla base dei lavori svolti in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff). Invero, già con la relazione Copaff presentata in data 30 giugno 2010, erano state individuate le tipologie di trasferimento da sopprimere per essere sostituite da entrate devolute (i cosiddetti trasferimenti fiscalizzabili) e quelle di cui mantenere l'attribuzione, in quanto riconducibili alla nozione di "contributi speciali" dalla Costituzione, ripreso dalla legge di delega n. 42 del 2009, in considerazione della loro specialità (i cosiddetti trasferimenti non fiscalizzabili). I successivi lavori svolti dalla Copaff, e conclusisi con il documento del 14 aprile 2011, hanno consentito di aggiornare le precedenti risultanze di cui alla relazione del 30 giugno 2010 e di individuare un dettagliato quadro di riferimento delle

risorse da fiscalizzare e non fiscalizzare, con i relativi importi, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario<sup>3</sup>.

Per l'anno 2012, sulle risorse attribuite ai comuni hanno avuto effetto anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai comuni, assegnata secondo le modalità stabilite al punto c) dell'articolo 2 dell'Accordo del 1° marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- la riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- le riduzioni di risorse previste dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*);
- l'applicazione della riduzione di risorse di cui all'articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201 del 2011;
- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni).

Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 disponibile all'indirizzo: <http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/> e denominato "Federalismo fiscale municipale - Anno 2012".

Con il documento della Copaff approvato nella seduta del 22 febbraio 2012 è stato rideterminato l'ammontare dei trasferimenti fiscalizzati e non fiscalizzati per l'anno 2012. Nel dettaglio, i primi sono stati quantificati in 10.480.876.892,37 euro ed i secondi in 731.291.945,38 euro (successivamente tale ultimo importo è stato maggiorato di 500.000 euro, in applicazione della proroga del termine relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, in virtù dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 4, portando l'importo complessivo a 731.791.945).

Non hanno trovato finanziamento, per l'anno 2012, alcuni dei contributi, individuati tra i non fiscalizzati per l'anno 2011, quali il contributo per l'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, i contributi per la stabilizzazione del personale già appartenente all'Ente Tabacchi Italiani (ex ETI), i trasferimenti

<sup>3</sup> Gli atti completi di tali lavori sono disponibili sulle pagine del sito internet della citata Commissione.

compensativi per minori entrate da addizionale Irpef per normativa varia modificativa della disciplina Irpef, nonché il contributo per il contrasto all'evasione fiscale.

In ordine alle assegnazioni disposte dal Ministero dell'Interno a favore dei comuni per l'anno 2012:

- con il decreto del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2012 è stata determinata la riduzione dei trasferimenti spettanti, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, con criterio di proporzionalità rispetto alle risorse finanziarie attribuite per l'anno 2011. Tale provvedimento scaturisce dalle riunioni tecniche appositamente tenute presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'esame congiunto dei principi che il Ministero dell'Interno ha valutato opportuni per dare attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare, la riduzione dei trasferimenti è stata inizialmente operata applicando ai predetti enti una percentuale di riduzione del 19,492%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento ai fini della riduzione costituita:

- per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, dal totale delle somme attribuite per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale ed a titolo di trasferimenti erariali e dal totale delle attribuzioni per l'anno 2011 a titolo di trasferimenti erariali;
- per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, dal totale delle attribuzioni per l'anno 2011 a titolo di trasferimenti erariali. Vengono escluse dalla base di calcolo alcune attribuzioni che attengono a fattispecie particolari e che si configurano come regolazioni contabili e non come trasferimenti erariali.

Successivamente, con il decreto del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 2012 la percentuale di riduzione delle risorse fissata al 19,492% con il decreto del 22 marzo 2012 è stata rideterminata al 19,523%, in conseguenza dell'esclusione dalle riduzioni dei contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario, disposta dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Al fine della determinazione del totale delle risorse da attribuire ai comuni per l'anno 2012, si segnalano gli effetti finanziari derivanti da:

- incremento di risorse a seguito della soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica disposta dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. Da tale operazione consegue un aumento delle disponibilità per 614 milioni di euro;
- diminuzione delle risorse prevista per il contenimento dei costi della politica per i comuni che vanno al rinnovo dei consigli comunali, ammontante a 118 milioni di euro;

- diminuzione di risorse collegata alla distribuzione territoriale dell'IMU, in applicazione dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- effetti finanziari compensativi conseguenti all'attribuzione dell'IMU.

La somma algebrica di tali operazioni ha condotto alla determinazione in 6.825.394.605 euro del totale delle risorse da attribuire dallo Stato ai comuni per l'anno 2012.

Con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2012, si è provveduto all'aggiornamento dei dati concernenti le risorse da attribuire ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 a titolo di federalismo fiscale municipale, attraverso la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, quantificate in 6.825.394.605 euro nonché dei trasferimenti erariali non fiscalizzati, determinati in 731.791.945 euro.

Il Ministero dell'Interno ha, quindi, provveduto, con distinti decreti interministeriali, alla ripartizione, a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali, delle risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per detto anno.

Per i comuni, con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2012 e in applicazione dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali in data 1° marzo 2012, sono state stabilite le modalità di attribuzione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale.

Il fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con le risorse di cui all'articolo 2, del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011, è stato, pertanto, quantificato, per l'anno 2012, in complessivi 6.825.394.605 euro, così come risultante dalla documentazione approvata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

Nel riparto delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio si è tenuto conto, tra l'altro, degli effetti conseguenti alla riduzione delle risorse in disponibilità dei comuni, in applicazione:

- delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;
- degli effetti conseguenti all'applicazione, per l'anno 2012, dell'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni;
- delle riduzioni di risorse operate in applicazione dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Sulla determinazione della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio hanno avuto impatto le riduzioni operate per effetto delle norme sulla *spending*

*review*, ossia delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per dar corso alle riduzioni, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stato siglato in data 11 ottobre 2012, un Accordo per la ripartizione delle riduzioni ai comuni. Con i decreti del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2012, sulla base della metodologia di calcolo approvata con l'accordo di cui in premessa, si è provveduto, in applicazione della normativa richiamata, a determinare gli importi da imputare a ciascun comune, per l'anno 2012, a valere sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre per complessivi 500 milioni di euro.

In base a quanto previsto dal predetto comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, l'importo della ripartizione della *spending review* ha dato luogo ad un obiettivo di riduzione del debito e, per i comuni assoggettati nell'anno 2012 alla regole del patto di stabilità interno, l'importo della *spending review* 2012 ha dato luogo ad un obiettivo di riduzione del debito per un corrispondente ammontare, da non conteggiare ai fini del patto di stabilità interno.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2013 è stato rideterminato l'importo delle riduzioni da imputare a ciascun comune, secondo criteri di proporzionalità ed escludendo il comune di Motteggiana, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti.

Una ulteriore riduzione delle risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti spettanti ai comuni ed alle province è stata disposta a carico degli enti non rispettosi del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, nonché per mancato invio della certificazione ovvero per invio della certificazione non conforme. A tal fine con il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2012 è stata disposta una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in misura non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. Le risultanze delle sanzioni sono state successivamente aggiornate con i decreti del 21 novembre 2012 e del 21 dicembre 2012, anche alla luce delle intervenute modifiche normative.

È stato, inoltre, previsto che gli importi stimati dell'IMU per l'anno 2012 fossero soggetti a verifica con disposizione di legge di cui all'articolo 9, comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, il quale recita: *"A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente"*.

Con successiva disposizione di legge di cui all'articolo 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012 è stato previsto anche che: *"La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo*

*9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze."*

Del resto, già il decreto interministeriale del 4 maggio 2012, ha previsto che, entro il mese di luglio 2012, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare, all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, venisse effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio, è stato operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**FOCUS** **Specificazione della base dati dalle quali traggono origine gli effetti finanziari connessi all'attribuzione dell'IMU ed i conseguenti effetti sulle spettanze dei comuni**

Gli effetti finanziari connessi all'applicazione della richiamata normativa di legge (articolo 28, commi 7 e 9, nonché articolo 13, comma 17 del decreto legge 201 del 2011 e successive modificazioni) sono stati quantificati secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze che sono stati aggiornati, come si è detto, con il decreto interministeriale dell'8 agosto 2012.

Entro il mese di febbraio del 2013 sono state effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre 2012, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

In particolare, in ordine agli effetti connessi all'attribuzione dell'IMU, questi sono stati quantificati secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze ed aggiornati con il decreto interministeriale dell'8 agosto 2012 e, successivamente, ad ottobre 2012 a seguito di altri aggiornamenti predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'aggiornamento definitivo delle spettanze e, quindi, del fondo sperimentale di riequilibrio si è provveduto in data 27 giugno 2013, dopo la verifica del gettito da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista in applicazione dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Con decreto del Direttore centrale della finanza locale del 10 dicembre 2012, emanato previa intesa siglata in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali del 29 novembre 2012, sono stati, quindi, approvati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti connessi all'addizionale Irpef derivanti sia dall'istituzione della cedolare secca, che da altre disposizioni di legge.

Il criterio di riparto adottato fa riferimento al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l'ultimo anno di imposta disponibile (anno di

imposta 2010), secondo i relativi dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze.

Relativamente alle province si rammenta come il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, abbia disposto l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti erariali. Per effetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 68 del 2011, sono stati soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali delle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 21 del richiamato decreto legislativo n. 68 del 2011 ha previsto, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'autonomia di entrata delle province ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, l'istituzione, a decorrere dall'anno 2012, di un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef. L'articolo 18, comma 1, dello stesso provvedimento introduceva quindi una clausola di salvaguardia assicurando la neutralità, per i bilanci degli enti in questione, dei possibili effetti negativi derivanti dall'applicazione della predetta normativa. A tal fine è stato prescritto che l'aliquota della compartecipazione all'Irpef venisse stabilita in modo da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti soppressi, nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Relativamente alle risorse attribuite alle Province per l'anno 2012 hanno avuto effetto sulle stesse anche altre disposizioni di legge fra cui:

- le riduzioni di risorse previste dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*);
- la riduzione di 415 milioni di euro prevista dall'articolo 28, commi 8 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- la soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e confluenza delle risorse nel fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 18 commi 1 e 5 nonché articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011).
- Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 disponibile all'indirizzo: <http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/> e denominato "federalismo fiscale provinciale - Anno 2012".

Con il decreto del Ministro dell'Interno del 13 marzo 2012, è stata disposta, a decorrere dall'anno 2012, l'ulteriore riduzione delle risorse alle province, pari a 200 milioni di euro, di cui al decreto legge n. 78 del 2010 e regolati i relativi effetti sul patto di stabilità interno.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011,